

**ITALIA: CONSOLIDATO FISCALE TRA SOCIETÀ ITALIANE "SORELLE"  
CONTROLLATE DA SOGGETTO ESTERO**

Il D.Lgs. 147/15 ha introdotto la possibilità della dichiarazione consolidata IRES anche per le società italiane controllate da una società residente nell'UE o nel SEE (Spazio Economico Europeo), senza che la controllante straniera debba avere una stabile organizzazione o una sub-holding in Italia. Si tratta del c.d. consolidato fiscale orizzontale tra società "sorelle". I chiarimenti del caso sono stati forniti con la circolare 40 del 26.09.16, che precisa i requisiti del controllo (art. 2359 c.c.) e, soprattutto, specifica che la controllante deve esercitare effettivamente un'attività economica. Non sono pertanto ammesse controllanti statiche o costituite solo con lo scopo di accedere al regime in esame. Di interesse la possibilità di consolidare le società "sorelle" italiane che non siano controllate direttamente dalla casa madre UE/SEE, ma indirettamente da società non residenti nell'UE o nel SEE, purché il Paese di residenza assicuri un adeguato scambio di informazioni. La società controllante - senza stabile organizzazione in Italia - deve designare una delle "sorelle" quale soggetto consolidante. In presenza di stabile organizzazione in Italia della controllante estera, la stabile organizzazione fungerà naturalmente da soggetto consolidante, anche se questa - ulteriore novità - non dovesse possedere partecipazioni nelle società "sorelle" consolidate.



M. Rubini

**STUDIO RUBINI & PARTNERS**  
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | [studiorubini@studiorubini.it](mailto:studiorubini@studiorubini.it)

PAGINA

9

**GERMANIA: NUOVA SENTENZA SULL'UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI  
PREGRESSE ALL'INTERNO DI S.R.L.**

Se nel corso di 5 anni più del 25% delle quote di partecipazione ad una società di capitali viene ceduto ad un acquirente o a dei suoi affiliati in maniera diretta o indiretta o in circostanze simili, il § 8c della legge sull'IRES tedesco (KStG) prevede che, non appena la cosiddetta acquisizione nociva di partecipazioni diventa effettiva, le perdite della società di capitali non ancora accreditate fiscalmente non siano più in parte deducibili, mentre, nel caso della cessione di più del 50% delle quote, la deducibilità di tali perdite verrà totalmente meno. Ciò vale anche per cessioni di partecipazioni di soci stranieri. Stando a una recente sentenza del "Finanzgericht Münster" (Corte tributaria di Münster), il riporto delle perdite pregresse, contrariamente a quanto previsto dall'amministrazione finanziaria tedesca ("Finanzverwaltung"), dovrà essere soggetto ad un'attenta valutazione nel caso in cui le perdite siano state utilizzate esclusivamente da azionari che abbiano conseguito il riporto stesso. Nella controversia, la socia di una S.r.l. tedesca ha ceduto le sue quote sociali, che ammontavano al 50% del totale, agli altri due soci, intenzionati a riportare la perdita corrente all'utile dell'anno precedente. Dato il carattere fondamentale dell'oggetto della controversia, la Corte tributaria ha dichiarato ammissibile il ricorso innanzi alla Corte federale tributaria.



S. Deiters



**SONNTAG & PARTNER**  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Stephanie Deiters | [stephanie.deiters@sonntag-partner.de](mailto:stephanie.deiters@sonntag-partner.de)